Partner
Vincenzo Cardone
Felicio De Luca
Francesco Bassolino
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Senior Associate
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Massimiliano Staiano
Ciro Ferdinando De Luca
Amelia Gerla
Roberto Capoluongo
Arturo Ferrara
Antonio Pesce

Junior Associate
Angela Rusciano
Marcello Cardea
Anita Panella

Circolare 1/2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Le novità del DL Milleproroghe convertito in Legge n.18/2024, entrate in vigore il 29 Febbraio 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa **che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge n.18 del 23 febbraio 2024, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215** (cd. *Decreto Milleproroghe*) recante "***Disposizioni urgenti in materia di termini normativi***". Il testo prevede la **proroga di scadenze** che riguardano diversi ambiti e le **modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 29 febbraio** (giorno successivo a quello della sua pubblicazione). **Vediamo di seguito le principali novità anche rispetto al testo originario**.

Premessa

Con il DL 30.12.2023 n. 215, pubblicato sulla *G.U.* 30.12.2023 n. 303 ed entrato in vigore il 31.12.2023, sono state **previste numerose proroghe e differimenti di termini** (c.d. decreto "Milleproroghe"). Il DL 30.12.2023 n. 215 è stato convertito nella L. 23.2.2024 n. 18, pubblicata sulla *G.U.* 28.2.2024 n. 49 ed entrata **in vigore il 29.2.2024**, **prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.**

Partner
Vincenzo Cardone
Felicio De Luca
Francesco Bassolino
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Senior Associate
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Massimiliano Staiano
Ciro Ferdinando De Luca
Amelia Gerla
Roberto Capoluongo
Arturo Ferrara
Antonio Pesce

Junior Associate
Angela Rusciano
Marcello Cardea
Anita Panella

Di seguito illustriamo le principali novità introdotte con il DL 215/2023 convertito.

Le principali novità

Prestazioni sanitarie: divieto di fatturazione elettronica

L'art. 3 co. 3 del DL 215/2023**, non modificato** in sede di conversione in legge, rinnova, **anche per l'anno 2024, il divieto di emissione di fatture elettroniche,** tramite il Sistema di Interscambio (SdI), **per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.**

Il divieto, già previsto per gli anni dal 2019 al 2023, opera:

- ✓ per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-*bis* del DL 119/2018);
- ✓ per i soggetti che non sono tenuti a tale invio, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-*bis* co. 2 del DL 135/2018).

Esclusione Iva per gli Enti Associativi: proroga

E' stata prorogata dal 1 Luglio 2024 al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica del **regime IVA in cui ricadono gli enti del Terzo settore.**

Le modifiche sono recate dall'art. 5 co. 15-*quater* del DL 146/2021, il quale stabilisce che alcune operazioni attualmente escluse da IVA ai sensi dell'art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, quali le operazioni rese dagli enti agli associati dietro corrispettivi specifici, saranno attratte nel campo di applicazione dell'imposta.

Fino la 31.12.2024 restano, pertanto, **ancora escluse da IVA**, nel

rispetto dei requisiti statutari previsti dall'art. 4 co. 7 del DPR 633/72:

- ✓ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto; sono comprese le operazioni rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché le operazioni rese nei confronti dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 4 co. 4 del DPR 633/72);
- ✓ le cessioni di pubblicazioni da parte delle citate associazioni, effettuate prevalentemente verso i propri associati (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
- ✓ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
- ✓ le somministrazioni di alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione sociale, a favore di soci, associati o partecipanti, rese dietro pagamento di corrispettivi specifici presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, sempreché l'attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (art. 4 co. 6 del DPR 633/72).

Dall'1.1.2025, cesserà l'esclusione da Iva delle operazioni sopra menzionate ma **saranno introdotte nuove ipotesi di esenzione** all'interno dell'art. 10 del DPR 633/72. In particolare per:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni

politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1), organizzate a loro esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3 co. 6 lett. e) della L. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, sempreché l'attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Acquisto prima casa da parte di Under 36

Il **comma 12-terdecies,** introdotto in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe, **proroga al 31 dicembre 2024** il **termine per fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa per gli under 36 con ISEE fino a 40 mila euro** a condizione che il contratto

preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023 e il contratto definitivo sia stipulato entro la fine del 2024.

La disposizione in commento fa salvi dunque i preliminari sottoscritti e registrati, entro il 2023, a condizione che gli atti definitivi vengano redatti entro il 31 dicembre 2024.

L'art. 3 co. 12-*quaterdecies* del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, introduce un **credito d'imposta**, utilizzabile nel 2025, di importo pari alle imposte corrisposte dagli acquirenti (in eccesso rispetto a quanto previsto dall'art. 64 co. 6 - 8 del DL 73/2021) per gli atti di acquisto della prima casa stipulati tra l'1.1.2024 e il 29.2.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione), sempre che questi siano stati preceduti da un contratto preliminare sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023.

Semplificazioni per installazione impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali

L'articolo 12, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione in legge del DL, che modifica l'articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022, **proroga dal 16 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine** fino al quale i **progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati** previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

Le condizioni nel rispetto delle quali i progetti di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati sono indicate al citato articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022 e sono le seguenti:

- ✓ gli impianti devono essere: – realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde; – di potenza non superiore a 1.000 chilowatt

picco (kWp); – finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.

Disposizioni relative al lavoro sportivo

E' stato **prorogato dal 30.01.2024 al 31.03.2024 il termine entro cui**, nella fase di prima applicazione delle riforma del lavoro sportivo, **possono essere rese senza incorrere in sanzioni, le comunicazioni ai centri per l'impiego e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** inerenti agli incarichi e ai compensi dei direttori di gara operanti nell'area dilettantistica, relativamente alle sei mensilità tra luglio-dicembre 2023.

E' differito al 30.06.2024 anche il **termine entro cui gli istruttori** presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, e **gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale.**

Quanto ai **premi erogati agli sportivi**, le associazioni saranno esonerate dall'applicazione delle ritenute alla fonte del 20%, previste dall'art. 30, c. 2, DPR 600/1973, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge e sino al 31/12/2024, se di importo complessivamente inferiore ad € 300.

Assemblee a distanza per Società, associazioni e Fondazioni

L'art. 3, comma 12 duodecies, proroga al 30 aprile 2024 l'efficacia delle diposizioni che consentono lo svolgimento a distanza **delle assemblee ordinarie di società di capitali, associazioni e fondazioni.**

Sarà dunque possibile, in deroga a quanto previsto dal codice civile e dalle diverse disposizioni statutarie, per le assemblee "tenute" fino al 30 aprile 2024:

✓ svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione

che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;

- ✓ prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- ✓ consentire, nelle srl, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- ✓ obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all'assemblea tramite il Rappresentante designato.

Va comunque rilevato che l'art. 11 co. 2 del disegno di legge recante misure a sostegno della competitività dei capitali, approvato in via definitiva dal Senato il 27.2.2024, prevede il differimento del termine di applicazione della disciplina in questione al 31.12.2024.

Proroga della disciplina emergenziale di cui al DL n. 76/2020 per gli interventi Pnrr e Pnc

La legge di conversione n. 18/2024 conferma, **al comma 5**, la **proroga dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024** dell'**art. 14**, **comma 4 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13**, (c.d. PNRR3), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023**,** n. 41, relativo "*... alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare*".

Fino al 30 giugno 2024, salvo che non sia previsto un termine più lungo, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, si applicano le disposizioni emergenziali di cui al Dl n. 76/2020 – articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4,5,6, ed art. 8 del decreto legge 16 luglio 2020,

Partner
Vincenzo Cardone
Felicio De Luca
Francesco Bassolino
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Senior Associate
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Massimiliano Staiano
Ciro Ferdinando De Luca
Amelia Gerla
Roberto Capoluongo
Arturo Ferrara
Antonio Pesce

Junior Associate
Angela Rusciano
Marcello Cardea
Anita Panella

n. 76, relativamente alle **procedure sotto e sopra soglia** (ad esclusione dei poteri derogatori di cui al comma 4 dell'art. 2), **alle verifiche antimafia, alle sospensioni, al CCT e alle disposizioni acceleratorie di cui all'articolo 8** (ad esempio, consegna in via d'urgenza e applicazione dei termini d'urgenza).

Ravvedimento operoso speciale: estensione all'anno 2022

Con l'art. 3 co. 12-*undecies* del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, è stata **estesa la possibilità di usufruire** del **ravvedimento speciale** alle **violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate** (non possono essere ravvedute le dichiarazioni omesse) **relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022**.

Potranno essere **sanate con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo**:

- ✓ le infedeli dichiarazioni modello IVA 2023 e modello 770/2023;
- ✓ le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI e IRAP 2023;
- ✓ le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni commesse nell'anno 2022;
- ✓ le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti commesse nell'anno 2022.

Occorre entro il 31.03.2024, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, dovendosi sanare ciascuna violazione.

I versamenti potranno essere effettuati anche in 4 rate di pari importo, scadenti:

- ✓ il 31.3.2024;
- ✓ il 30.6.2024;
- ✓ il 30.9.2024;

	✓ il 20.12.2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo. Se il contribuente ha **commesso omesse fatturazioni nel 2022 che hanno avuto riflesso sul modello IVA 2023, dovrà pagare due sanzioni pari al 5%.** Va rilevato che secondo il dato normativo, l'"estensione" del ravvedimento speciale dovrebbe riguardare le sole violazioni dichiarative riguardanti l'anno 2022 senza che sia possibile ravvedere anche gli anni antecedenti per cui rimarrebbe la possibilità di beneficiare del ravvedimento ordinario.
Responsabilità erariale	Con il nuovo **comma 5-bis,** introdotto in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe, il Legislatore ha disposto la **proroga** dal 30 giugno 2024 **al 31 dicembre 2024** della previsione di cui all'**art. 21 del decreto "Semplificazioni", n. 76 del 2020 (Scudo erariale)**, che limita le contestazioni e la responsabilità di amministratori, dipendenti pubblici e privati per danno erariale, ossia quando viene causata una perdita di denaro o beni allo Stato, ai soli casi di dolo, cioè di volontà nel procurare il danno, escludendo la colpa grave dei funzionari pubblici.
Contratti a termine nel settore privato	**E' stata estesa dal 30 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 la possibilità per le parti del contratto individuale di lavoro**, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, **di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l'apposizione di un termine superiore ai 12 mesi**.
Irpef agricola	**E' stata prorogata per gli anni 2024 e 2025 il regime di**

Partner
Vincenzo Cardone
Felicio De Luca
Francesco Bassolino
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Senior Associate
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Massimiliano Staiano
Ciro Ferdinando De Luca
Amelia Gerla
Roberto Capoluongo
Arturo Ferrara
Antonio Pesce

Junior Associate
Angela Rusciano
Marcello Cardea
Anita Panella

agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, previsto dall'art. 1, c. 44, L. 232/2016.

Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti misure:
a) fino ad € 10.000 per lo zero per cento;
b) tra € 10.000 ed € 15.000 al 50%;
c) oltre € 15.000 al 100%.

Per **individuare gli scaglioni di riferimento per l'esenzione**, e dunque l'eventuale reddito imponibile, CD e IAP devono:
- ✓ rivalutare i redditi dominicali e agrari risultanti in Catasto rispettivamente del 70% e dell'80% (non si applica invece l'ulteriore rivalutazione del 30%);
- ✓ sommare i redditi dominicali e agrari così ottenuti.

Assunzione di persone disabili

Viene anticipato dal 01.08.2022 al 01.08.2020 il termine iniziale, **e differisce dal 31.12.2023 al 30.09.2024 il termine finale**, del **periodo in cui possono essere o essere state effettuate operazioni di assunzione di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni** con **contratti di lavoro a tempo indeterminato** da parte di enti del Terzo settore ed altri enti assimilati, fruendo, nei limiti delle disponibilità dell'apposito Fondo, dell'incentivo all'assunzione di persone appartenenti alle categorie protette del cd. "collocamento obbligatorio" di cui alla L. 68/1999.

Rottamazione quater

E' stato differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della

	cd. "rottamazione quater", di cui all'art. 1, c. 231 e 232, L. 197/2022. Il pagamento entro la suddetta data, o con un ritardo massimo di 5 giorni, evita la decadenza dal beneficio della definizione agevolata per i casi di omesso versamento nei termini.
Cumulabilità delle detrazioni per interventi d risparmio energetico con contributi regionali	L'art. 3 co. 12-*ter* del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, estende ai **contributi erogati nel 2025 e 2026** la facoltà, prevista dall'art. 7 del DL 34/2023, di **considerare ammessa alla detrazione "edilizia" per interventi di risparmio energetico** (no superbonus) **anche la parte di spesa per la quale è concesso un contributo dalle Regioni** (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano). In ogni caso, la somma della detrazione "edilizia" e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammessa all'agevolazione o al contributo.
Bonus Psicologo	Viene **incrementato di 2 milioni di euro per il 2024 il limite massimo di spesa per il contributo a sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati**, il cosiddetto "*bonus* psicologo".
Bonus PMI	L'art. 3, c. 4 *bis* proroga al **31 dicembre 2024** il **credito d'imposta** istituito dall'art. 1, c. da 89 a 92, L. 205/2017 **per le spese di consulenza sostenute dalle PMI per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o a sistemi multilaterali di negoziazione europei**.
Proroga atti di	Con l'art. 3 co. 6 del DL 215/2023, non modificato in sede di conversione,

Partner
Vincenzo Cardone
Felicio De Luca
Francesco Bassolino
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Senior Associate
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Massimiliano Staiano
Ciro Ferdinando De Luca
Amelia Gerla
Roberto Capoluongo
Arturo Ferrara
Antonio Pesce

Junior Associate
Angela Rusciano
Marcello Cardea
Anita Panella

recupero aiuti di Stato e aiuti *De minimis*

vengono **prorogati di un anno i termini, in scadenza tra il 31.12.2023 e il 30.06.2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti "*de minimis*":**

- ✓ non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (c.d. "aiuti automatici");
- ✓ oppure subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è però determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. "aiuti semiautomatici");
- ✓ per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Finanziamenti ai soci di cooperative

Le società cooperative, esistenti alla data del 1° gennaio 1996, possono continuare a svolgere la propria attività di concessione di finanziamenti senza obbligo di iscrizione nell'albo fino al 31 dicembre 2024.

E' l'art. 3 co. 8 del DL 215/2023, non modificato in sede di conversione, che estende sino al 31.12.2024 la possibilità, prevista dall'art. 112 co. 7 seconda parte del DLgs. 385/93, che le società cooperative esistenti alla data dell'1.1.96 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti dei propri soci, e dunque di proseguire la propria attività senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art.106 del DLgs. 385/93.

La proroga è rivolta esclusivamente alle cooperative, le cui azioni, come detto, non sono negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri

soci, a condizione che:

- ✓ non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- ✓ il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
- ✓ l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
- ✓ i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Agevolazioni ZFU sisma Italia centrale-proroga al 2024

L'art. 17-*ter* del DL 215/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha **prorogato all'anno 2024 le agevolazioni fiscali e contributive** previste dall'art. 46 del DL 50/2017 **per la Zona Franca Urbana** (ZFU) **relativa al sisma dell'Italia centrale del 2016 e 2017.**

Alle agevolazioni prorogate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 10.4.2013 (relativo alle ZFU delle Regioni dell'Obiettivo "Convergenza").

Le agevolazioni riconosciute sono le seguenti:

- ➢ esenzione da IRPEF/IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta);
- ➢ esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta);
- ➢ esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- ➢ esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente

Partner
Vincenzo Cardone
Felicio De Luca
Francesco Bassolino
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Senior Associate
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Massimiliano Staiano
Ciro Ferdinando De Luca
Amelia Gerla
Roberto Capoluongo
Arturo Ferrara
Antonio Pesce

Junior Associate
Angela Rusciano
Marcello Cardea
Anita Panella

(quest'ultima esenzione contributiva spetta anche ai titolari di reddito di lavoroautonomo che svolgono l'attività all'interno della ZFU).

I soggetti destinatari della proroga sono imprese e professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale:

- ✓ nei Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016 e del 26-30.10.2016 (di cui agli Allegati 1 e 2 del DL 189/2016), e che hanno subito, a causa di tali eventi, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dall'1.9.2016 al 31.12.2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015;
- ✓ nei Comuni colpiti dal sisma del 18.1.2017 (di cui all'Allegato 2-*bis* del DL 189/2016), e che hanno subito, nel periodo dall'1.2.2017 al 31.5.2017, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo del 2016;
- ✓ le imprese e i professionisti che hanno intrapreso una nuova iniziativa economica nella ZFU entro il 31.12.2021 (salvo che si tratti di imprese che operano nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica – categoria F della codifica ATECO 2007 – che al 24.8.2016 non avevano la sede legale od operativa nella ZFU).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Napoli, 18 marzo 2024

NAPOLI
Centro Direzionale Isola G2
(+39) 081.7879320
studionapoli@studionigro.it

ROMA
Via di Porta Pinciana, 6
(+39) 06.6833700
studioroma@studionigro.it

MILANO
Via San Maurilio, 19
(+39) 02.99371208
studiomilano@studionigro.it

STUDIO NIGRO ASSOCIATI C.F. P.IVA: 01885910636